

**CASSA MAURIZIO CAPUANO
SOCIETA' COOPERATIVA**

**STATUTO SOCIALE
e
REGOLAMENTI**

STATUTO

modificato in Assemblea Straordinaria il 17 maggio 2017

REGOLAMENTO INTERNO

modificato in Assemblea Straordinaria il 17 maggio 2017

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

modificato in Assemblea Straordinaria il 17 maggio 2017

REGOLAMENTO ELETTORALE

approvato in Assemblea Straordinaria il 17 maggio 2017

www.cassacapuano.it

Iscritta nell'elenco previsto dall'art. 112 Comma 7 D.Lgs.385/93

Iscritta nell'albo delle Società Cooperative al n. A100595

P.IVA 01533910632 - R.E.A. 42311 - REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI E C.F. 80006710638

Sede in Corso Garibaldi 32 - 80142 NAPOLI

telefono e fax **081285983** - *e-mail* **box3@cassacapuano.it**

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione e domicilio della Società.

Suo scopo - Sua durata - Suo patrimonio - Requisiti Mutualistici

- 1** E' costituita in Napoli una Cassa di Assistenza e Credito con denominazione "CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA" fra il personale dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l. a Socio Unico Regione Campania e/o fra il personale dipendente da Aziende esercenti in tutto o in parte servizi già effettuati dalla stessa.
- 2** La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità e non ha fini speculativi né di lucro.
Essa ha il fine:
 - 1) di procacciare il credito al socio, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fino alla cessazione della sua appartenenza alla Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa;
 - 2) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci anche effettuando raccolta di risparmio in conformità e nei limiti previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 Marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia;
 - 3) di giovare all'economia personale dei soci e di migliorare le loro condizioni morali e materiali;
 - 4) di collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico.I fondi raccolti saranno impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente.
I fondi non destinati a tale scopo saranno investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, oppure in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potendosi avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
- 3** La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2050.
- 4** La Sede della Cassa sarà in Napoli.
- 5** Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore stabilito dal Regolamento Interno.
Le quote sono sempre nominative, non potranno essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute, salvo il caso in cui restino assorbite totalmente o parzialmente dalla Cassa quando trattasi di compensare debiti rimasti a carico del socio come all'Art. 15.
La quota sociale di ciascun socio non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla Legge né superare in ogni caso l'importo massimo di Legge.
- 6** Il Patrimonio della Società è composto:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) da tutto quello che potrà derivare alla "CASSA MAURIZIO CAPUANO" per qualsiasi causa o motivo;
 - d) da ogni altro fondo destinato a fini mutualistici.

TITOLO SECONDO

Soci, loro ammissione ed esclusione

- 7** Tutti i dipendenti dell'Ente Autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico Regione Campania, nonché i dipendenti di Aziende o enti esercenti in tutto o in parte servizi già effettuati dalla stessa, possono essere soci della Cassa.
Gli stessi possono continuare a far parte della Cassa dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- 8** Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.
L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio d'Amministrazione e da questi comunicata al nuovo socio, nonché all'Azienda o Ente da cui esso dipende agli effetti degli Artt. 13, 14 e 15 del presente Statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego l'aspirante socio potrà, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
- 9** La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio stesso.
Il recesso da parte di ciascun socio è libero e può avvenire a condizione che il socio intenzionato a recedere non abbia debiti verso la Cooperativa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata avente data anteriore di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio ed avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà dopo l'approvazione del bilancio a liquidare le spettanze sulla base delle risultanze dello stesso bilancio appena approvato. Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio d'Amministrazione delibera l'esclusione del socio:
a) nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta a collaborare per il raggiungimento delle finalità mutualistiche;
b) nell'ipotesi in cui il socio arrechi danno grave alla Cooperativa.
Fermo il disposto del successivo art. 32, avverso la deliberazione di esclusione, il socio escluso può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Le deliberazioni di esclusione avranno effetto dalla data della comunicazione che sarà notificata a cura del Consiglio d'Amministrazione al socio a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e vanno annotate nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.
Il socio escluso o receduto, laddove vengano meno le cause di esclusione o che hanno motivato il recesso, potrà eccezionalmente rientrare a far parte della Cooperativa con nuova decorrenza.
La morte di un socio produce di diritto la cessazione del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi, nemmeno nel caso in cui dovessero verificarsi, anche nei confronti di uno solo di essi, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto.
Il socio receduto, il socio escluso e gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso.

TITOLO TERZO

Prestiti

- 10** Il Consiglio d'Amministrazione concede prestiti a favore dei soci. Le concessioni non potranno eccedere in qualunque caso il massimo stabilito dal Regolamento. Avverso la mancata concessione non è ammesso ricorso.
Il Consiglio potrà richiedere ai soci, a proprio insindacabile giudizio, garanzie sia reali sia personali per la concessione del prestito.
- 11** Il Presidente, sentiti i Consiglieri, potrà concedere con procedura d'urgenza prestiti ai soci per motivi gravi e documentati.
- 12** Il socio per ottenere un prestito deve attenersi alle procedure stabilite dal Regolamento Interno.
- 13** Il prestito sarà estinto in tante rate mensili consecutive ed uguali che nel numero massimo saranno stabilite dal Regolamento. Le rate suddette saranno di norma soddisfatte in seguito al corrispondente prelevamento eseguito mediante trattenuta in busta paga dall'Azienda o dall'Ente di appartenenza debitamente autorizzata per iscritto dal socio interessato.
- 14** All'atto del ritiro della somma concessagli in prestito, il socio sottoscriverà una dichiarazione con la quale autorizza la Cassa e l'Azienda o l'Ente di appartenenza, e il fondo previdenziale pubblico o privato al quale eventualmente dovesse risultare iscritto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione, a trattenere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge l'intera somma residuale del suo debito dalle somme a qualsiasi titolo a lui dovute dalla Cassa, dal fondo previdenziale e dall'Azienda o dall'Ente di appartenenza.
- 15** Nel caso che il socio rimanga debitore nonostante la compensazione operata ai sensi dell'Art. 14, il Consiglio si adopererà per recuperare anche in sede giudiziale quanto ancora dovuto. In caso di morte del socio, il Consiglio potrà rivalersi sulle somme spettanti agli eredi e/o legatari come credito nei confronti della Cassa e dell'Azienda o dell'Ente di appartenenza, senza alcun pregiudizio di ogni azione legale.
- 16** Nel caso che venisse portata all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la prova di un uso illecito delle somme concesse in prestito dalla Cassa, il Consiglio delibererà la restituzione immediata del residuo debito del socio, fermo restando la sanzione dell'esclusione stabilita dall'Art. 9.
- 17** In caso di aspettativa, sospensione e, più in generale, in qualsiasi caso di interruzione a tempo determinato del rapporto di lavoro, il socio continuerà ad effettuare i pagamenti con modalità diverse da quelle della trattenuta in busta paga.
Qualora, per motivi di forza maggiore, il socio dovesse chiedere di sospendere la trattenuta per gli obblighi contratti verso la Cassa, il Consiglio potrà autorizzare tale richiesta e la trattenuta sarà ripristinata non appena possibile, fermo restando il computo degli interessi e degli oneri di mora.

TITOLO QUARTO

Chiusura degli Esercizi - Riparto delle attività

- 18** Gli esercizi sono annuali e si chiudono al 31 dicembre. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e della legislazione vigente. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea Ordinaria e deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea in modo che i soci possano prenderne visione. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; tali particolari esigenze devono essere enunciate dall'organo amministrativo entro la scadenza del termine ordinario e devono essere segnalate a cura dello stesso organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

18^{bis} L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, di ristornare ai soci parte delle somme da loro corrisposte alla Cooperativa a qualsiasi titolo, quale restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, ovvero di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, in osservanza dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 2001, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 6 comma 2 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63 convertito in Legge 15 giugno 2002, n. 112.

19 Alla fine di ogni esercizio l'utile netto risultante dal bilancio sarà così destinato:

- a riserva legale in misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- ad aumento del patrimonio o di fondi equivalenti, nella misura e con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata nei modi innanzi elencati, se non è distribuita ai soci o non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a finalità o scopi mutualistici nell'ambito sociale.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società; in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

20 I dividendi eventualmente distribuiti ai soci non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 2514 lettera a) del codice civile.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci non possono essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lettera b) del codice civile.

TITOLO QUINTO

Amministrazione e controllo della Società

21 All'amministrazione della Società provvede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri di cui almeno uno nominato dall'Amministrazione Pubblica da cui i soci dipendono, e gli altri nominati dall'Assemblea dei soci, così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono comunque rivestire la qualità di socio.

L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci; un sindaco effettivo è nominato dall'Amministrazione Pubblica da cui

i soci dipendono così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni.

- 22** I soci eleggono tra di essi i componenti del Comitato Consultivo il cui numero sarà di volta in volta stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Consultivo, si procederà alla sostituzione con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea che provvederà all'elezione del nuovo membro del Comitato Consultivo che uscirà di carica insieme agli altri. I membri del Comitato Consultivo partecipano alle attività gestionali della Società ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive, possono esprimere pareri nelle materie di competenza dell'organo direttivo, e sottoporre all'Assemblea proposte non vincolanti.

TITOLO SESTO

Assemblea Generale

- 23** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di intervenire tutti i soci ed ognuno di essi dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare alla Assemblea da altro socio per mandato conferitogli, però nessuno degli intervenuti potrà avere cumulativamente in proprio e quale rappresentante più di sei voti.

In occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali non sono ammesse deleghe.

- 24** Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, o diversamente, tranne che a scrutinio segreto, quando sia chiesto almeno dal dieci per cento dei soci presenti.

Hanno diritto al voto tutti i soci purché iscritti da almeno novanta giorni ed in regola con i versamenti dovuti. E' consentito, secondo determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione; in tal caso, conformemente a quanto disposto dall'art. 2538 del codice civile, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

- 25** L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per i seguenti oggetti:

- a) udire il resoconto delle operazioni eseguite nell'anno e la relazione del Collegio Sindacale;
- b) approvare il bilancio annuale;
- c) nominare i Consiglieri ed i Sindaci quando uscenti;
- d) determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale;
- e) discutere e provvedere su tutte le proposte che venissero fatte dal Consiglio d'Amministrazione, dal Comitato Consultivo e dai Sindaci, e su quelle che sessanta giorni prima della convocazione fossero state presentate al Consiglio per iscritto almeno da cinquanta soci; della provenienza di queste proposte dovrà farsi menzione nell'Ordine del Giorno e nell'avviso di convocazione;
- f) discutere e deliberare sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- g) discutere su ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge;
- h) deliberare sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'art. 18 bis del presente Statuto.

- 26** L'avviso di convocazione per le assemblee sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'Assemblea. Inoltre l'avviso dovrà, a cura del Consiglio d'Amministrazione, essere affisso presso la sede sociale, nonché agli albi Aziendali ed in ogni altro luogo reputato utile dagli amministratori, sempre almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea stessa.
- 27** L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione per le deliberazioni riguardanti la proroga della Società, le modifiche dello Statuto Sociale, lo scioglimento della Cooperativa e la nomina ed i poteri del liquidatore, nonché per ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge.
- 28** Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal Consigliere presente più anziano.
Delle risultanze delle assemblee si dovrà dar conto in un verbale in cui risulti il loro svolgimento; a tale proposito la nomina di un segretario, firmatario del verbale insieme al Presidente, spetta al Presidente dell'Assemblea, a meno che il verbale non sia redatto da un notaio, nel qual caso detto notaio fungerà da segretario.
- 29** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci.
- 30** Ove mancasse il numero dei soci avanti prescritto, nell'ora stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea, se non è detto diversamente nell'avviso di convocazione, sarà ritenuta validamente costituita in seconda convocazione nel settimo giorno successivo alla stessa ora e località.
In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
- 31** L'Assemblea Straordinaria sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di un terzo più uno dei soci.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria è necessario in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci, presenti o assenti, ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci, presenti o assenti.
Per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento o il trasferimento all'estero della Società, occorre il voto favorevole di tanti intervenuti pari in numero alla metà più uno di tutti i soci presenti od assenti.
- 32** Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

TITOLO SETTIMO

Presidente, Consiglio d'Amministrazione e Sindaci

- 33** Ogni socio può essere componente del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale purché, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, dimostri il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge ed eventualmente di quelli indicati dall'Assemblea.

Nel caso che per qualsiasi causa o motivo si rendesse vacante un posto di Consigliere si procederà, con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Consigliere uscente da scegliere sempre tra i soci in possesso dei requisiti di Legge. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla successiva Assemblea nella quale si procederà alla nomina del nuovo amministratore che uscirà di carica insieme agli altri.

I Consiglieri ed i Sindaci non possono essere eletti per un periodo superiore a tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono stati in carica, e possono essere rieletti.

- 34** I Consiglieri ed i Sindaci sono esonerati da prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altra responsabilità che quella determinata dalla legge.
- 35** Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio stesso:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio annuale;
 - c) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci eventuali modifiche del regolamento interno;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
 - e) conferire procure sia generali che speciali (per atti determinati) ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'art. 37;
 - f) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortivi;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione della Legge o dello Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea.
- 36** Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.
- 37** Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresenta la Cassa di fronte ai terzi, ma questa non si impegna che per iscritto a mezzo del Presidente e del Vicepresidente. Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Vicepresidente. Il Presidente pertanto è autorizzato, con l'avallo del Vicepresidente, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, e ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Egli ha anche la facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
- 38** In caso di assenza o impedimento i poteri di rappresentanza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione spettano al Vicepresidente. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del Vicepresidente, i poteri di impegnare la Cassa possono essere delegati provvisoriamente ad altro Consigliere con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale.
- 39** Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere notificata agli interessati almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica ed almeno un sindaco. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.

- 40** Il Consiglio potrà avvalersi di collaboratori scelti tra i soci. Al Presidente del Consiglio, al Collegio Sindacale, ai Consiglieri ed ai membri del Comitato Consultivo, verranno rimborsate le spese vive sostenute per l'espletamento delle loro rispettive funzioni. L'Assemblea Ordinaria dei soci potrà riconoscere agli amministratori gettoni di presenza e indennità proporzionate ai compiti svolti.
- 41** I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione ed alle Assemblee. Essi devono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti della Società, se non diversamente disposta dall'Assemblea, viene esercitata dal Collegio Sindacale. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni finali

- 42** Per quanto non è previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, la Società è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa vigente.
- 43** Lo Statuto della Cooperativa dovrà essere approvato dall'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

www.cassacapuano.it

REGOLAMENTO INTERNO

- 1** L'importo della quota di capitale è fissato in Euro 5.000,00 da versare anche mediante trattenute mensili di importo variabile, a scelta del socio, tra Euro 12,50, Euro 25,00, Euro 50,00, Euro 100,00 o oltre, purché il completamento dei versamenti della quota capitale sottoscritta avvenga entro il compimento del sessantasettesimo anno di età.
- 2** Il Fondo Vedovile è istituito allo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad erogare quanto stabilito agli articoli tre e quattro, mediante trattenute di importo variabile che sarà di volta in volta deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in base al numero degli aventi diritto. L'importo di tali trattenute non potrà in ogni caso superare la somma di Euro 7,80 mensili. Eventuali somme non versate dal socio nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc., saranno recuperate secondo le modalità stabilite dall'art. 17 dello Statuto. Qualora le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a stilare una graduatoria nella quale avranno sempre e comunque la precedenza gli eredi degli ex-soci e dei soci deceduti. Fermo quanto sopra, tale graduatoria sarà stilata in base alla data di cessazione del rapporto sociale. Nel caso di equivalenza delle date di cessazione del rapporto sociale si avrà riguardo all'anzianità d'iscrizione, ovvero, in caso di pari data d'iscrizione, all'età anagrafica.
- 3** Ai soci collocati in quiescenza, che potranno vantare almeno venti anni di iscrizione alla Cooperativa, anche a seguito della eventuale richiesta di cessazione del rapporto sociale, sarà corrisposto il Premio Quiescenza dell'importo di Euro 1.800,00 raccolto mediante trattenuta da effettuarsi secondo le modalità stabilite dagli articoli due e undici del presente regolamento, tenendo conto, nel caso si dovesse formare una graduatoria, della data di collocamento in quiescenza e non, come indicato nel terzo comma dell'art. 2, della data di cessazione del rapporto sociale.
Per ogni anno mancante al ventesimo anno d'iscrizione, l'importo del Premio Quiescenza e della trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni socio, sarà ridotto del 5%.
- 4** Alla morte dell'ex socio collocato in quiescenza in data anteriore al 31/12/1994 sarà corrisposta al coniuge superstite convivente o, in mancanza, a chi dimostri di aver sostenuto le spese relative alle onoranze funebri, una somma pari a Euro 1.200,00 raccolta tra i soci come agli articoli due e undici del presente regolamento.
- 5** In caso di morte del socio, agli eredi spetterà l'intero importo previsto dall'art. tre.
Il Consiglio potrà erogare contributi a parziale rimborso delle spese funerarie sostenute dai congiunti dei soci deceduti in costanza del rapporto associativo.
- 6** Il socio potrà chiedere, nel rispetto della normativa vigente, prestiti il cui importo massimo non potrà essere complessivamente superiore a cinque volte la quota di capitale da egli stesso sottoscritta.
- 7** Il socio per ottenere un prestito deve fare domanda al Consiglio d'Amministrazione su apposito stampato. Le domande saranno registrate, in ossequio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia creditizia, in ordine cronologico in apposito registro meccanizzato, ed evase in base alla graduatoria così determinata.
- 8** Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione dei prestiti di importo pari o inferiore a Euro 1.500,00 a favore dei soci che ne fanno richiesta una tantum.

- 9** Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione di prestiti per motivi gravi e documentati.
- 10** I prestiti saranno rimborsati in un numero massimo di centoventi rate costanti mensili.
- 11** Il socio in quiescenza effettuerà i pagamenti di cui agli articoli uno, due e sei del presente regolamento con trattenute sulla pensione, secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni che saranno stipulate con gli istituti di previdenza secondo le modalità stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto. Ove ciò non fosse possibile il versamento delle somme di cui sopra dovrà avvenire con diversa modalità stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
- 12** Il Consiglio potrà erogare Premi allo Studio a favore dei figli dei soci e degli orfani dei soci deceduti prematuramente.
- 13** Il Consiglio potrà finanziare iniziative a carattere sociale.
- 14** Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

www.cassacapuano.it

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE

1 Prestito sociale

In esecuzione dell'art. 2 punto 2) dello Statuto, è istituito tra i soci della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa il prestito sociale, finalizzato esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il prestito sociale si effettua, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente fra i soci della Cooperativa.

Il prestito sociale non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ed è disciplinato dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

2 Ammontare della giacenza massima

L'ammontare del prestito sociale non potrà superare la somma massima stabilita dalla Legge sia relativamente a ciascun socio sia nella sua entità globale.

Tenuto conto dei limiti stabiliti dalle norme in materia, il Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa ha facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale del prestito sociale, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e tempestivamente comunicate ai soci.

3 Documentazione del prestito sociale

Al socio, previa stipula di contratto scritto, è rilasciato un Libretto di Risparmio nominativo non trasferibile, nel quale vengono registrate le somme versate ed i prelievi effettuati. Per qualunque operazione, il socio è tenuto a presentare il libretto personale. Ogni movimento del Libretto di Risparmio nominativo, versamento o prelievo, verrà documentato mediante appositi prospetti nei quali verranno riportati gli estremi dell'operazione, il numero del libretto sociale movimentato, il saldo precedente ed il saldo dopo l'operazione effettuata.

I depositi ed i prelievi dovranno essere fatti, di norma, dal titolare del Libretto di Risparmio.

La Cooperativa invierà al socio, alla fine di ciascun anno, una comunicazione in cui saranno riassunti tutti i movimenti del proprio Libretto di Risparmio, il saggio di interesse applicato, le ritenute di legge operate ed il saldo del conto, comprensivo degli interessi maturati.

Non è ammessa l'emissione di più Libretti per ogni socio, né l'intestazione dello stesso libretto a più persone. Resta nell'interesse del socio provvedere alla diligente conservazione di tutta la documentazione rilasciata dalla Cooperativa per l'esercizio del prestito sociale.

4 Alimentazione del prestito sociale

Il prestito sociale può essere alimentato con gli strumenti consentiti dal Decreto del Ministro del Tesoro del 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto non può avvenire con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Le operazioni avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il socio può autorizzare l'Azienda o l'Ente di appartenenza, sottoscrivendo apposita delega revocabile, ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile finalizzata ad alimentare il prestito sociale.

Altresì, il socio ha la facoltà di richiedere l'accredito sul proprio Libretto di Risparmio dello stipendio, compensi e/o di altri crediti che eventualmente dovesse vantare nei confronti della Cooperativa o, viceversa, addebitare somme dovute dal socio alla stessa.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta il diritto di effettuare in qualunque momento, previa adeguata comunicazione, la compensazione fra i debiti che il socio ha verso la Cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito derivante dal prestito sociale.

5 Diritto di recesso

Il socio dovrà comunicare per iscritto la volontà di recedere dal contratto di prestito sociale mediante invio dell'apposito modello a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede sociale della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa.

6 Delega

Il socio intestatario del Libretto di Risparmio può conferire delega esclusivamente per iscritto a persona di sua fiducia per l'effettuazione di singole operazioni di deposito, avendo cura di anticipare dette operazioni con preavviso telefonico negli orari di apertura al pubblico della segreteria.

Al delegato è vietato compiere ogni altra operazione ed in specie l'estinzione del rapporto in nome e per conto dell'intestatario del libretto.

La delega, che comunque si intende revocabile con le stesse modalità con cui viene conferita, si estingue immediatamente con l'effettuazione della singola operazione.

7 Smarrimento della documentazione

In caso di perdita, sottrazione o distruzione del Libretto di Risparmio il socio dovrà farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla Cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.

In tal caso la Cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il deposito, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando il Libretto di Risparmio qualora venga presentato da chiunque.

Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciato il Libretto di Risparmio e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa consegnerà al socio finanziatore un nuovo Libretto di Risparmio con l'indicazione "duplicato".

Al momento della consegna del duplicato, il socio rilascia alla Cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulta che il libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più alcun valore e che la Cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione e dall'uso improprio del libretto sostituito.

8 Decesso del socio

In caso di decesso del socio si applicano le norme del Codice Civile in materia di eredità e di Diritto di Famiglia.

9 Perdita della qualità di socio

Nei casi di recesso o di esclusione previsti dall'art. 9 dello Statuto sociale, la Cooperativa provvede, a richiesta dell'interessato e nei tempi necessari, al conteggio degli interessi ed alla loro liquidazione insieme alle somme maturate alla data di recesso o di esclusione.

10 Tasso di interesse

Sul prestito sociale è corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e viene comunicato ai soci presso l'ultimo domicilio reso noto e mediante affissione di apposito avviso nella sede della Cooperativa.

Sul prestito sociale gli interessi non possono mai superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti.

Le variazioni del tasso di interesse eventualmente decise dal Consiglio d'Amministrazione verranno comunicate ai soci presso l'ultimo domicilio reso noto e mediante affissione di apposito avviso nella sede della Cooperativa; in tal caso i soci hanno diritto di recedere entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, nei modi e nei termini previsti dalle direttive della Banca d'Italia.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

La liquidazione degli interessi sarà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi saranno capitalizzati sempre che non generino un deposito superiore al massimale previsto dalle disposizioni vigenti; in tal caso sarà cura della Cooperativa versare direttamente al socio le somme eccedenti il massimo deposito consentito.

Gli interessi corrisposti ai soci residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nel rispetto della normativa vigente in materia d'imposta sui redditi.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio della Cooperativa, la somma depositata sul Libretto di Risparmio resta a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

11 Servizio di cassa

Per effettuare operazioni di prelievo dal proprio deposito è necessario che il socio si prenoti secondo le modalità definite dal Consiglio d'Amministrazione, in osservanza delle disposizioni della Banca d'Italia sui pagamenti "non a vista".

Sia le operazioni di prelievo che quelle di versamento devono essere effettuate secondo le modalità indicate dal Consiglio d'Amministrazione.

Le operazioni di prelievo e versamento di medesimo segno sul Libretto di Risparmio fanno cumulo nell'ambito di un intervallo temporale di sette giorni. Sono, quindi, vietate le operazioni di medesimo segno, nel caso in cui superino complessivamente il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente. Viceversa, sono consentite le operazioni con segno diverso.

Non sono ammessi prelievi che generino interessi passivi per il socio.

12 Spese di gestione

Non è addebitata in capo al socio alcuna spesa per la tenuta del Libretto di Risparmio.

13 Valuta sui versamenti

La valuta dei versamenti è riconosciuta come segue:

- somme versate tramite trattenuta sullo stipendio, alla data di accredito alla Cooperativa;
- somme versate a mezzo bonifico bancario, con la stessa valuta accreditata alla Cooperativa.

14 Valuta sui prelievi

Tutti i prelievi vengono addebitati al socio nello stesso giorno in cui vengono effettuati.

15 Disposizioni finali

Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

www.cassacapuano.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento Elettorale della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa (di seguito "Cassa") stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione alle cariche sociali della Cassa nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione Elettorale preposta all'organizzazione e alla corretta esecuzione dell'iter elettorale.

Le disposizioni del presente Regolamento, che integrano le disposizioni dello Statuto Sociale, valgono per la nomina dei componenti degli organi sociali della Cassa ed in particolare:

- del Consiglio di Amministrazione;
- del Collegio Sindacale;
- del Comitato Consultivo.

2 PRINCIPI GENERALI

Sono elettori i Soci in regola con i pagamenti, purché, alla data dell'Assemblea che dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali, risultino iscritti alla Cassa da almeno 90 giorni.

Il voto dei Soci elettori può essere espresso, in maniera tradizionale, intervenendo personalmente, previa registrazione ed identificazione, all'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa, oppure a distanza, come previsto dallo Statuto vigente.

Il voto espresso a distanza (per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione) e riconosciuto valido dalla Commissione Elettorale, esclude la possibilità per i Soci di votare in maniera tradizionale, senza precludergli il diritto di partecipare all'Assemblea.

Durante l'iter elettorale dovranno essere garantiti la libertà, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura di voto.

Le modalità di voto previste dal presente Regolamento non ammettono deleghe.

Per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa il voto è sempre palese.

Il voto espresso in violazione di tali principi è da considerarsi nullo.

3 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa, o tramite qualsiasi ulteriore mezzo ritenuto opportuno dalla Commissione Elettorale, ed è, in ogni caso, liberamente consultabile presso la sede legale della Cassa. Sul sito dovrà essere pubblicata e tempestivamente aggiornata anche la composizione della Commissione Elettorale, nonché ogni comunicazione attinente all'iter elettorale.

Ciascun Socio ha diritto, su richiesta, ad una copia gratuita del Regolamento Elettorale della Cassa. Tutte le pubblicazioni relative all'iter elettorale dovranno contenere esplicito riferimento al Regolamento Elettorale ed alle modalità di reperimento dello stesso.

4 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea dei Soci, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di scadenza del mandato degli organi sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, delibera sul numero dei componenti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Consultivo stabilendo, eventualmente, ulteriori requisiti dei candidati oltre quelli richiesti dalla norme vigenti in materia.

5 NOMINA E DECADENZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Contestualmente alla determinazione del numero dei Consiglieri chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione per il successivo mandato, l'Assemblea dei Soci nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti, scelti fra i Soci che hanno manifestato la volontà

di rivestire tale incarico. Non è ammesso il voto per delega per la nomina dei membri della Commissione Elettorale.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i Soci che intendono candidarsi per una delle cariche sociali della Cassa. Pertanto, i membri della Commissione Elettorale, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura alle cariche sociali della Cassa.

Qualora uno dei membri effettivi della Commissione Elettorale fosse impossibilitato a ricoprire l'incarico, è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che provvederà, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione con il membro supplente in possesso del requisito della maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o, a parità di anzianità di iscrizione, in possesso del requisito della maggiore anzianità anagrafica.

Se l'assenza o l'impedimento, di cui al comma precedente, sopraggiungono dopo l'accettazione della carica a componente della Commissione Elettorale, i dimissionari non possono presentare la candidatura ad alcuna delle cariche sociali della Cassa.

Se, per qualsiasi motivo, la Commissione Elettorale fosse impossibilitata ad operare a causa di uno dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con propria delibera, pronuncia l'avvenuta decadenza del componente o dei componenti inadempienti. In questo caso si procederà alla loro sostituzione come stabilito dal comma 3 del presente articolo.

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento da parte della Commissione Elettorale comporta la decadenza della stessa su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Nel caso in cui il numero dei componenti della Commissione Elettorale fosse inferiore a tre, allo scopo di garantire il prosieguo dell'iter elettorale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione ad horas dell'Assemblea dei Soci, che può procedere alla nomina dei nuovi membri della Commissione Elettorale oppure delegare lo stesso Consiglio di Amministrazione all'espletamento delle attività previste dall'iter elettorale, sotto la vigilanza dell'organo di controllo della Cassa.

La Commissione Elettorale cessa la sua operatività con la proclamazione dei risultati definitivi e si scioglie all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

6 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Rientrano tra le funzioni della Commissione Elettorale: l'organizzazione e la corretta esecuzione dell'iter elettorale, la fissazione dei termini per la presentazione delle domande dei candidati, la modalità di compilazione delle stesse, la predisposizione e la diffusione di eventuali avvisi, la verifica dei requisiti richiesti per la candidatura ad una delle cariche sociali della Cassa. Spetta, inoltre, alla Commissione Elettorale dirimere tutte le controversie che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali, nonché ufficializzare i risultati al termine delle operazioni di voto in Assemblea.

La Commissione Elettorale, che si riunisce presso la sede legale della Cassa, compie tutti gli atti preliminari all'organizzazione dell'iter elettorale, coordina, verifica e controlla le operazioni di voto, e adotta ogni provvedimento necessario al buon esito delle votazioni.

I membri della Commissione Elettorale hanno l'obbligo di assumere, nell'adempimento delle loro funzioni, un comportamento diligente e trasparente, a tutela della regolarità dell'intero iter elettorale.

Al fine di velocizzare le comunicazioni e contenere i costi del rinnovo delle cariche sociali della Cassa, la Commissione Elettorale comunica con gli aspiranti candidati esclusivamente mediante un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC), che le sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'insediamento.

Spetta alla Commissione Elettorale dirimere le eventuali controversie sorte tra i candidati e la Cassa sull'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del Regolamento elettorale. Il giudizio della Commissione Elettorale è inappellabile e non può essere oggetto di ricorso.

7 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina della Commissione Elettorale, alla convocazione della prima riunione della stessa. In tale riunione, la Commissione provvede ad eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Segretario ed a formalizzare l'accettazione delle cariche da parte di tutti i componenti.

La convocazione delle riunioni successive alla prima è demandata al Presidente della Commissione Elettorale, cui spetta il compito di coordinare le attività della stessa nel rispetto di quanto sancito dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento.

Il Segretario della Commissione Elettorale provvede alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro conservazione fino al termine dell'iter elettorale. Successivamente tali documenti dovranno essere custoditi agli atti della Cassa.

Spetta al Segretario della Commissione Elettorale, di concerto con il Presidente della stessa, provvedere all'invio di tutte le comunicazioni a mezzo PEC e alla gestione della corrispondenza in arrivo.

8 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI

La Commissione Elettorale, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa, predispone l'avviso per il rinnovo delle cariche sociali che sarà tempestivamente divulgato tra i Soci. Tale avviso dovrà contenere, tra l'altro, le cariche oggetto di elezioni, il numero delle persone da eleggere, il termine e le modalità di presentazione delle candidature ed i requisiti richiesti per partecipare alle elezioni.

9 REQUISITI PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Possono essere candidati tutti i Soci che siano in possesso, ove richiesto, dei requisiti indicati dalle disposizioni di legge, dallo Statuto Sociale e dalle norme interne, nonché dei requisiti eventualmente indicati dall'Assemblea.

Fermo restando i requisiti professionali prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale, per la carica di componente del Collegio Sindacale non è richiesta la qualifica di Socio della Cassa.

Al fine di consentire la corretta presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale rende pubblici, sul sito istituzionale della Cassa o tramite qualsiasi ulteriore mezzo ritenuto opportuno, i requisiti richiesti per la candidatura ad ognuna delle cariche sociali.

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ciascun candidato, dopo la comunicazione di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa, ed in ogni caso entro il termine del 30 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, dovrà depositare di persona presso la sede legale della Cassa, negli orari di apertura al pubblico, apposita istanza indirizzata alla Commissione Elettorale secondo il modello predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale della Cassa. Al predetto modello dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato, nonché eventuali ed ulteriori certificazioni o attestazioni richiesti dalla Commissione Elettorale.

Tale istanza dovrà essere regolarmente registrata nel protocollo generale della Cassa Maurizio Capuano.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, dovrà essere sottoscritto dal candidato e dovrà contenere tra l'altro:

- a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
- b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

- d. la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro eventuali incarichi di amministrazione e/o di controllo in altri Enti e/o Società;
- e. l'indicazione di un indirizzo personale di posta elettronica certificata;
- f. la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento Elettorale, dello Statuto Sociale della Cassa, nonché delle delibere assembleari inerenti l'iter elettorale;
- g. ogni altro elemento ritenuto necessario per la validità della candidatura eventualmente richiesto dalla legge, dagli organismi di vigilanza o dalle associazioni di categoria.

Per ciascuna candidatura verrà rilasciata apposita ricevuta riportante il numero di protocollo generale con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione della domanda. Le candidature presentate oltre il termine indicato dall'avviso non saranno accettate.

L'inosservanza delle modalità di presentazione delle candidature, nonché il mancato rispetto di quanto sancito dal Regolamento elettorale e di quanto disposto dalla Commissione Elettorale, determinerà l'inammissibilità della candidatura alle cariche sociali della Cassa.

In nessun caso è ammessa la contemporanea candidatura a più cariche sociali della Cassa (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Consultivo); al verificarsi di tale situazione, l'aspirante candidato sarà dichiarato decaduto da tutte le candidature.

Nei casi in cui la candidatura ad una delle cariche sociali della Cassa risulti inammissibile, sarà cura della Commissione Elettorale notificare a mezzo PEC il relativo provvedimento di esclusione al diretto interessato. Tutte le comunicazioni tra la Commissione Elettorale ed il candidato dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC. Eventuali altre forme di comunicazione saranno considerate nulle dalla Commissione Elettorale.

Se, per qualsiasi causa o motivo, trascorso il termine della presentazione delle candidature previsto dal comma 1 del presente articolo, il numero degli aspiranti candidati dovesse risultare inferiore al numero dei seggi da assegnare, oppure, dovessero mancare candidati in possesso dei requisiti richiesti per rivestire le cariche di Presidente e Vicepresidente, la Commissione Elettorale potrà eccezionalmente riaprire i termini di presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa. Trascorso tale termine, perdurando la medesima condizione, l'iter elettorale sarà sospeso, con contestuale rinvio all'Assemblea dei Soci della facoltà di riconoscere la proroga del mandato agli organi sociali in carica e assumere ogni decisione sullo svolgimento dell'iter elettorale.

11 ESAME DEI REQUISITI DEI CANDIDATI

Entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale provvederà all'esame delle candidature presentate escludendo quelle non conformi allo Statuto Sociale, ai requisiti previsti dalla legge o formalmente non regolari ai sensi del presente Regolamento, e provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno indicati i motivi delle decisioni assunte.

Qualora la Commissione Elettorale lo ritenesse opportuno, per la sola verifica dei requisiti di professionalità dei candidati, potrà avvalersi di un consulente esperto in materia, previa autorizzazione di spesa da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale, se lo riterrà necessario, potrà richiedere agli aspiranti candidati, a mezzo PEC, ulteriore documentazione a supporto di quella già presentata per attestare il possesso dei requisiti professionali richiesti per la candidatura al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale della Cassa.

In caso d'inammissibilità della candidatura verrà data immediata notizia all'interessato mediante apposita comunicazione inviata a mezzo PEC dalla Commissione Elettorale.

Gli aspiranti candidati esclusi possono presentare ricorso entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. La Commissione Elettorale è tenuta a pronunciarsi entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dello stesso, motivando la decisione finale che sarà inappellabile.

12 PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE E DELL'ITER ELETTORALE

L'elenco definitivo di tutti i candidati ammessi a partecipare al rinnovo delle cariche sociali sarà affisso tempestivamente a cura della Commissione Elettorale, in modo visibile, nella sede legale, pubblicato sul sito istituzionale della Cassa ed in ogni altro luogo ritenuto idoneo per la pubblicità dell'iter elettorale.

Le schede contenenti l'indicazione delle competenze ed esperienze dei candidati ammessi per il rinnovo delle cariche sociali dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale della Cassa o comunicate ai Soci tramite qualsiasi ulteriore mezzo ritenuto opportuno dalla Commissione Elettorale.

Sarà cura della Commissione Elettorale provvedere in modo tempestivo a dare la massima pubblicità alle modalità e ai termini di svolgimento delle operazioni di voto.

13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA EVENTUALE VOTAZIONE A DISTANZA

Per consentire la massima partecipazione dei Soci della Cassa, il voto per il rinnovo delle cariche sociali potrà essere espresso di persona dal Socio in Assemblea, oppure, se ci sono le condizioni, anche a distanza attraverso l'ausilio del servizio postale (voto per corrispondenza) o di altro mezzo di telecomunicazione (voto per via telematica) nei termini e nei modi indicati dalla Commissione Elettorale.

Nell'avviso di convocazione delle elezioni, sarà cura della Commissione Elettorale indicare le modalità di svolgimento della votazione ed il periodo entro il quale sarà possibile effettuare la votazione a distanza (per corrispondenza o per via telematica) per il rinnovo delle cariche sociali della Cassa.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale opti per il voto per corrispondenza, le schede elettorali distinte per carica sociale da rinnovare, recapitate a mezzo dei servizi postali, conterranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati nonché i dati identificativi del Socio elettore. Tali schede, sulle quali i Soci elettori esprimeranno le preferenze, dovranno essere rispedite con busta preaffrancata alla Cassa, nei termini e nei modi stabiliti dalla Commissione Elettorale. Saranno considerate valide ai fini elettorali solo le schede recapitate alla Cassa tre giorni (esclusi festivi e prefestivi) prima dell'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora invece la Commissione Elettorale scelga la procedura di voto per via telematica, la stessa dovrà consentire di stampare un'apposita scheda contenente i dati del Socio elettore, la data e l'ora in cui è stato espresso il voto nonché le preferenze attribuite ai candidati.

Le operazioni di voto a distanza dovranno, in ogni caso, concludersi in anticipo rispetto all'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche Sociali.

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, nella scheda di voto dovrà essere riportato un ulteriore dato personale che differenzi tra loro i candidati.

14 SISTEMA DI VOTO PER VIA TELEMATICA

Il sistema di voto per via telematica eventualmente adottato dalla Cassa dovrà prevenire qualunque tipo di alterazione sia da parte di chi gestisce il sistema sia da parte degli utilizzatori sia da parte di enti o soggetti esterni. In ogni caso dovranno essere garantite la conservazione dei dati e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni. A tal fine, la Commissione Elettorale si assicurerà che la procedura informatica garantisca la regolarità dell'iter elettorale ed il rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

15 PREFERENZE

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere indicate al massimo un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere stabilito dall'Assemblea dei Soci in occasione della nomina della Commissione Elettorale. Diversamente il voto è nullo.

Nel caso in cui tra gli eletti nel Consiglio di Amministrazione non ci siano candidati in possesso dei requisiti per rivestire le cariche di Presidente e Vicepresidente, il più votato tra i non eletti in possesso dei requisiti in argomento, avanza in graduatoria a discapito del candidato eletto con il minor numero di preferenze, che retrocede tra i candidati non eletti. Tale modalità vale sia per la carica di Presidente che per quella di Vicepresidente, che dovranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione come sancito dall'art. 36 dello statuto sociale della Cassa.

La graduatoria del Consiglio di Amministrazione, redatta in base alle preferenze ricevute da ciascun candidato, ed a parità di preferenze in base alla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa ed in caso di ulteriore parità in base alla maggiore età anagrafica, sarà anche utilizzata per la sostituzione dei Consiglieri che, per qualsiasi motivo, dovessero rinunciare o decadere dalla carica durante il mandato.

Per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, devono essere indicate fino a quattro preferenze.

Diversamente il voto è nullo.

Saranno proclamati Sindaci effettivi i primi due eletti, mentre i primi due candidati non eletti rivestiranno la carica di Sindaco supplente.

La graduatoria del Collegio Sindacale è redatta in base alle preferenze ricevute da ciascun candidato, ed a parità di preferenze in base alla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa ed in caso di ulteriore parità in base alla maggiore età anagrafica.

Il più votato tra i candidati al Collegio Sindacale sarà nominato Presidente dell'organo di controllo della Cassa.

Qualora uno dei Sindaci effettivi dovesse rinunciare o decadere dalla carica, si provvederà nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione alla sua sostituzione con il membro supplente in possesso del requisito della maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o, a parità di anzianità di iscrizione, in possesso del requisito della maggiore anzianità anagrafica.

Per l'elezione dei componenti del Comitato Consultivo possono essere indicate al massimo un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere stabilito dall'Assemblea dei Soci in occasione della nomina della Commissione Elettorale. Diversamente il voto è nullo.

La graduatoria del Comitato Consultivo, redatta in base alle preferenze ricevute da ciascun candidato, ed a parità di preferenze in base alla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa ed in caso di ulteriore parità in base alla maggiore età anagrafica, sarà anche utilizzata per la sostituzione dei componenti del Comitato Consultivo che, per qualsiasi motivo, dovessero rinunciare o decadere dalla carica.

16 SCHEDE ELETTORALI /STRUMENTAZIONE ALTERNATIVA

Le schede elettorali distinte per carica sociale da rinnovare, consegnate ai Soci all'atto della registrazione ai lavori dell'Assemblea, conterranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati nonché i dati identificativi del Socio elettore. Le schede, inoltre, rechneranno un numero progressivo rilasciato all'atto della predetta registrazione.

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, nella scheda di voto cartacea dovrà essere riportato un ulteriore dato personale che differenzi tra loro i candidati.

E' comunque riconosciuta la facoltà alla Commissione Elettorale di adottare in Assemblea una strumentazione alternativa all'utilizzo delle schede cartacee, purché siano rispettati i medesimi criteri richiesti per l'espletamento dell'iter elettorale.

Sarà cura della Commissione Elettorale prevedere e rendere pubblici prima del voto i criteri per l'annullamento dei voti espressi in maniera non conforme alle modalità prescritte dal presente Regolamento.

17 SCRUTINIO

L'esito del voto espresso a distanza (per corrispondenza o per via telematica), non potrà essere assolutamente reso noto fino al termine di chiusura del voto in Assemblea. Sarà cura della Commissione Elettorale effettuare le operazioni di scrutinio o sovrintendere ad esse.

Chiusa la votazione in Assemblea, il Presidente della Commissione Elettorale dispone l'immediato inizio dello scrutinio delle schede elettorali. Il giudizio di validità o nullità della scheda, sentito il parere dei membri della Commissione Elettorale, sarà espresso dal Presidente della Commissione Elettorale, il quale dovrà interpretare l'effettiva volontà dell'elettore.

Durante lo scrutinio, i candidati potranno presentare reclamo, sul quale la Commissione Elettorale deciderà nell'immediato ed in via definitiva. Il contenuto del reclamo e la decisione della Commissione Elettorale saranno trascritti nei verbali relativi alle operazioni di scrutinio.

Durante lo scrutinio sarà possibile, altresì, stampare appositi tabulati sui quali saranno riportate in modo chiaro ed inequivocabile le preferenze assegnate all'atto del voto. Tali tabulati costituiranno parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di scrutinio.

Alla fine dello scrutinio, i risultati ottenuti sommando ai voti espressi in Assemblea quelli eventualmente espressi a distanza saranno comunicati dal Presidente della Commissione Elettorale al Presidente dell'Assemblea che proclamerà gli esiti della votazione.

Per la validità delle elezioni non è richiesto il raggiungimento di un quorum di votanti.

Dell'esito del voto si darà evidenza ai Soci attraverso appositi comunicati nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale e l'affissione dell'elenco degli eletti nella sede legale della Cassa o mediante divulgazione tramite qualsiasi ulteriore mezzo ritenuto opportuno dalla Commissione Elettorale per l'ufficializzazione dei risultati elettorali.

18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia ed allo Statuto Sociale.

19 OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Al fine di favorire il ricambio delle cariche sociali nella Cassa, il Consiglio di Amministrazione uscente, provvederà a fornire alla Commissione Elettorale quanto dalla stessa ritenuto necessario al regolare svolgimento delle operazioni elettorali (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di attrezzature per la riproduzione e la diffusione di materiale elettorale negli impianti Aziendali presenti sul territorio) e assicurerà, se necessario, il supporto economico che dovrà essere puntualmente rendicontato e documentato dalla Commissione Elettorale.

20 NOMINA DEI COMPONENTI AZIENDALI

Sarà cura della Commissione Elettorale verificare che il Consiglio di Amministrazione della Cassa abbia richiesto tempestivamente all'Azienda, la nomina dei componenti Aziendali così come prevista dall'art. 21 dello Statuto Sociale. Di tale nomina sarà data comunicazione nell'Assemblea dei Soci contestualmente alla proclamazione degli eletti.

21 ADEMPIMENTI FINALI

Espletate tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, la Commissione Elettorale, contestualmente all'insediamento dei nuovi organismi, deposita agli atti della Cassa i verbali con i relativi allegati e tutto il materiale inerente le consultazioni elettorali.

22 COOPTAZIONE

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione dei singoli Consiglieri di Amministrazione così come stabilito dall'articolo 15 comma 4 del presente Regolamento, si procederà alla sostituzione del Consigliere uscente nel rispetto di quanto sancito dal 1°

comma dell'art. 2386 del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 33 comma 2 dello Statuto Sociale della Cassa.

23 MODALITÀ DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

www.cassacapuano.it